

Publika DAILY

NUMERO

22

Publika Daily

Una risposta per ogni domanda

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna
Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi



COUPON ABBONAMENTO 2019

Modulo d'ordine abbonamenti da inviare via email via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102

Publika Daily

Newsletter quotidiana di aggiornamento per gli enti locali con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**
Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

☐ **Rivista Publika Daily** **170,00 € IVA INCLUSA**
(162,46 € + iva 4%)
Abbonamento 2019 newsletter **quotidiana** Publika Daily con approfondimenti **quindicinali**

Per richiedere un abbonamento di prova fino al 31/12/2018 vai su www.publika.it/publika-daily

PROMO Publika Daily 150,00 € IVA INCLUSA (144,23 € + iva 4%)
Offerta valida per ordini/rinnovi inviati entro il 31/12/2018

Personale News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

☐ **Rivista Personale News** **200,00 € IVA INCLUSA**
(192,31 € + iva 4%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News

☐ **Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale** **300,00 € IVA INCLUSA**
(288,46 € + iva 4%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale

☐ **Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti** **280,00 € IVA INCLUSA**
(192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019)

☐ **Pacchetto completo Personale News** **350,00 € IVA INCLUSA**
(278,85 € + iva 4% e 49,18 € + iva 22%)
Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €)

Tributi News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di tributi locali.
Direttore scientifico Dott. **Giuseppe Debenedetto**

☐ **Rivista Tributi News** **200,00 € IVA INCLUSA**
(192,31 € + iva 4%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News

☐ **Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti** **280,00 € IVA INCLUSA**
(192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente

Codice Univoco Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Cod. Fisc.

Situazione cliente: ☐ Nuovo abbonato ☐ Già abbonato

E-mail destinatario rivista

PUBLIKA DAILY

PERSONALE NEWS

TRIBUTI NEWS

Data fatturazione ☐ DIC 2018 ☐ GEN 2019

In assenza di indicazioni l'abbonamento sarà fatturato a gennaio 2019

Codice CIG / Determinazione ...

Durata e condizioni abbonamenti

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta quesiti hanno **scadenza 31/12/2019**.

I servizi accessori "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e "Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista.

Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" è meno frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività natalizie, pasqua, estate, ...).

Formato e modalità invio rivista

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

Area arretrati ed allegati

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti i diritti previsti dalla normativa ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella ☐ Richiesta cancellazione. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.
☐ Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

Copyright e responsabilità

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista, newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di Publika Srl (vedi norme vigenti).

Publika declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da possibili errori interpretativi della normativa.

Fatturazione e pagamento

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato. La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura.

Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.

DURC e conto corrente dedicato

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

IVA e Split Payment

Gli importi indicati in grassetto **COMPREDONO GIÀ L'IVA** (IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti). Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Timbro e firma del responsabile

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data

Timbro e firma

SOMMARIO

Area finanziaria e tributi	5
▪ Le variazioni di bilancio e di PEG che possono essere adottate nel mese di dicembre	5
▪ Quesiti area finanziaria e tributi	9
Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	13
▪ Trasparenza sui contributi, con un occhio alla privacy	13
▪ Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	17
Area contratti e appalti	23
▪ Le linee guida ANAC n. 12 in tema di affidamento di incarichi legali: l'affidamento dei servizi legali dell'allegato IX	23
▪ Quesiti area contratti e appalti	29
Area personale	32
▪ Il periodo di comportamento	32
▪ Quesiti area personale	35
Area servizi al cittadino	37
▪ L'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione europea: casi pratici	37
▪ Quesiti area servizi al cittadino	40

COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Ben ritrovati!

Come promesso, eccoci arrivati all'ultima uscita del 2018 di *Publika Daily*, che oggi - in pratica - spegne la sua prima candolina "ufficiale", chiudendo un percorso intero di 12 mesi (e 22 numeri).

Di cose nel corso dell'anno ne sono successe un bel po' e tanti sono stati i temi e le novità affrontate nell'arco di questo periodo. Solo per citarne alcune, ad esempio, abbiamo avuto: un nuovo governo, un nuovo contratto e, ovviamente, una miriade di nuove norme/circolari/pareri, che ci hanno tenuto costantemente impegnati durante le giornate in ufficio.

Senza, però, voler stare qui ad elencare tutti gli argomenti visti, e quelli che presto approderanno sulle nostre scrivanie (anche alla luce delle novità legislative che gli ultimi giorni dell'anno porteranno con sé), nel numero di oggi continuiamo a concentrarci sul presente, proponendovi come di consueto alcuni spunti pratici.

Nel dettaglio, infatti, illustreremo quali solo le variazioni di bilancio e di PEG che possono essere adottate *in extremis* durante il mese di dicembre mentre, nella sezione appalti, concluderemo il "trattico" sulle recentissime linee guida ANAC n. 12, in tema di affidamento dei servizi legali, analizzando quali incarichi rientrano nell'alveo del codice dei contratti.

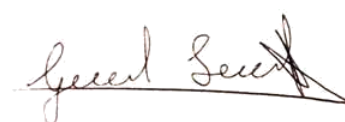
Inoltre, daremo un'occhiata al delicato rapporto tra trasparenza e *privacy* (in particolare, in materia di concessione di contributi e sussidi economici), alla disciplina del comportamento e, infine, ad alcuni casi pratici relativi ai requisiti per l'iscrizione in anagrafe dei cittadini comunitari.

Quanto al futuro più prossimo, invece, la rivista si prende un breve periodo di riposo e tornerà – con una "gustosa" novità – a partire dal 16 gennaio. Al contrario, l'attività di risposta giornaliera ai quesiti continua senza sosta fino al 21 dicembre, per poi riprendere a pieno regime - dopo le festività - il 07 gennaio. In pratica, questo è solo un arrivederci e state certi che nel 2019 saremo ancora qui, *"come prima, più di prima"*.

Per il resto, insieme agli auguri per un sereno periodo natalizio e per un inizio di 2019 scoppiettante, arrivano anche i ringraziamenti: *in primis*, a tutti i lettori (e non solo agli abbonati) che ci sostengono quotidianamente, ma soprattutto un caloroso abbraccio va a tutti i collaboratori che, puntualmente e con dedizione, consentono al nostro progetto di essere sempre sul pezzo... letteralmente, ogni (santo) giorno.

Tanti auguri a tutti! Ci "vediamo" a gennaio.

Giulio Sacchi



AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

Approfondimento

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DI PEG CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE NEL MESE DI DICEMBRE

di Marco Terzi

La riforma contabile introdotta dal d.lgs. 118/2011 ha moltiplicato in maniera esponenziale le tipologie di variazioni di bilancio che possono essere effettuate, individuando organi e soggetti diversi per la loro adozione. L'art. 175 del TUEL è stato integrato con le nuove tipologie di variazioni, divenendo tuttavia un vero e proprio ginepraio con rimandi ai commi successivi e precedenti che lo rendono di difficile lettura. Un aspetto interessante che merita di essere approfondito è quello delle variazioni che possono essere adottate anche nel mese di dicembre. Il 30 novembre infatti non è più la *dead line* delle variazioni di bilancio come invece accadeva nel previgente ordinamento. In queste pagine faremo qualche approfondimento su di esse, nonché un breve accenno ai prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi per passività potenziali. Questi ultimi, pur non configurandosi 'tecnicamente' come variazioni di bilancio (sono infatti collocati al successivo art. 176 del TUEL), incidono talora comunque sugli stanziamenti definitivi del bilancio di esercizio, nonché sui saldi di finanza pubblica del c.d. 'pareggio di bilancio'. Anche queste, come tutte le altre variazioni propriamente dette, vanno tempestivamente trasmesse al tesoriere affinché questi possa adeguare gli stanziamenti di bilancio in vista della resa del proprio conto da effettuarsi entro il 30 gennaio prossimo, ai sensi dell'art. 226 del TUEL.

Un'ultima precisazione, prima di addentrarci nella disamina delle tipologie di variazioni post novembre: Anci per agevolare gli uffici finanziari a districarsi nell'ampia gamma di variazioni ora previste dal TUEL ha predisposto un utile quadro di sintesi, con indicazione del riferimento normativo, dell'organo competente e del relativo termine ultimo di adozione, nonché della necessità o meno di acquisire il preventivo parere dell'organo di revisione. Lo schema integrale è reperibile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8388-variazioni-di-bilancio-prospetto-riepilogativo#modal>.

1. Le variazioni di dicembre: inquadramento normativo.

Le variazioni di bilancio sono previste e disciplinate dall'art. 175 del TUEL nel testo vigente, come profondamente innovato dalla riforma. Come noto il previgente testo ne attribuiva la competenza esclusiva al consiglio comunale, fatta salva l'adozione in via d'urgenza da parte della giunta e fissava come termine invalicabile quello del 30 novembre. Il nuovo testo, invece, conferma il termine ordinario a tale data ma, al successivo comma 3 prevede un elenco tassativo di tipologie di variazione che possono essere approvate fino al 31 dicembre di ciascun anno. Esse rappresentano pertanto un'eccezione rispetto al termine ordinario e sono così elencate:

- a) istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa;
- b) istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

La lettera a) consente agli enti di istituire tipologie di entrata a destinazione vincolata ed il correlato programma di spesa. Tali variazioni non producono effetti sugli equilibri di bilancio e l'inserimento delle voci di bilancio avviene in coerenza con il vincolo di destinazione che caratterizza le risorse ottenute. La competenza alla loro adozione è attribuita al Consiglio Comunale; non è necessaria la preventiva acquisizione del parere dell'organo di revisione.

La lettera b) consente di istituire tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, il cui stanziamento è pari a zero, per effetto dell'accertamento e della riscossione di entrate non ancora iscritte in bilancio. Ciò ne consentirà la regolarizzazione e, trattandosi di entrate non a destinazione vincolata, ne viene meno la possibilità di effettuare l'allocazione in termini di spesa, conflueno nel risultato di amministrazione d'esercizio. La competenza per la loro adozione è del consiglio comunale; non è necessario acquisire il parere preventivo dell'organo di revisione.

La lettera c) consente agli enti di applicare ed utilizzare per le finalità per le quali sono stati previsti, le quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato. La competenza per la loro adozione è del consiglio comunale; è necessario acquisire il parere preventivo dell'organo di revisione.

La lettera d) consente agli enti di effettuare le necessarie reimputazioni agli esercizi in cui sono esigibili, delle obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese ad esse correlate. La competenza per la loro adozione è del responsabile del servizio finanziario o del responsabile della relativa spesa, qualora previsto dal regolamento di contabilità dell'ente. Trattasi delle variazioni di riaccertamento parziale adottate entro il termine dell'esercizio (31 dicembre, appunto). Esse non necessitano della preventiva acquisizione del parere dell'organo di revisione.

La lettera e) consente agli enti di adottare le variazioni agli stanziamenti di cassa che dovessero rendersi necessarie per consentire l'emissione degli ordini di pagamento dopo il 30 novembre. Il comma 5-bis ne attribuisce la competenza alla giunta comunale, ad eccezione di quelle previste dal comma 5-quater. Queste ultime, come noto, sono di competenza dei singoli responsabili di spesa o, in assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità, del responsabile del servizio finanziario. In ogni caso, a prescindere dall'organo competente alla loro adozione, per tutte le tipologie di variazioni di cassa il termine ultimo è quello del 31 dicembre. In tutti i casi non è necessaria l'acquisizione del preventivo parere dell'organo di revisione.

La lettera f) rinvia alle variazioni di cui al comma 5-quater, lett. b) del medesimo art. 175. Queste ultime sono relative alle modifiche di esigibilità della spesa. Esse sono finalizzate a variare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, siano esse in termini di competenza che in termini di cassa. La competenza per la loro adozione è del responsabile della relativa spesa, qualora previsto dal regolamento di contabilità dell'ente. In mancanza, la competenza è attribuita al responsabile del servizio finanziario. Non è necessaria l'acquisizione del preventivo parere dell'organo di

revisione. Fanno eccezione le variazioni di cui all'art. 3, comma 5 del d.lgs. 118/2001 la cui competenza resta in capo alla giunta comunale. Trattasi, queste ultime, delle variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuate entro il termine di approvazione del rendiconto, in deroga al comma 3.

Da ultimo, la lettera g) è relativa alle variazioni che riguardano versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. Hanno carattere senza dubbio residuale. Anche per quest'ultima tipologia la competenza per la loro adozione è del responsabile della relativa spesa, qualora previsto dal regolamento contabilità dell'ente. In mancanza, la competenza è del responsabile del servizio finanziario. In ogni caso non è necessario acquisire il parere preventivo dell'organo di revisione.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 175 conferma che, laddove la competenza sia del consiglio comunale, le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo (ovvero: la giunta comunale) in via d'urgenza con deliberazione opportunamente motivata. L'atto di giunta deve essere ratificato da parte dell'organo consiliare, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine. È opportuno qui ricordare come la motivazione dell'urgenza ad adottare l'atto da parte della giunta deve essere reale, concreta e compiutamente riportata nel testo della deliberazione stessa. L'adozione da parte della giunta rappresenta infatti un'eccezione, non una regola e, come tale, essa va adeguatamente e puntualmente motivata. Gli organi di revisione, nell'espressione dei propri pareri, spesso prendono atto di tale adeguata motivazione, ovvero ne evidenziano la mancanza o l'inadeguatezza laddove questa sia totalmente mancante o anche solo lacunosa.

2. I prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa.

Si tratta di prelevamenti che competono alla giunta comunale, la quale provvede con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 176 del TUEL entro il termine del 31 dicembre. La novità introdotta dalla riforma riguarda i prelevamenti di cassa. Come noto infatti l'accantonamento a tale fondo non è più dovuto solo in termini di competenza ma anche in termini di cassa. A stabilirlo è il comma 2-quater dell'art. 166 che prevede infatti che: *"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo"*. A tali prelevamenti si può fare ricorso quando si rende necessario integrare gli stanziamenti di cassa di taluni capitoli, al fine di perseguire il raggiungimento a fine esercizio di un saldo di cassa non negativo. Ricordiamo tuttavia che le singole variazioni di cassa non devono necessariamente essere in pareggio, potendo chiudersi con un saldo – di cassa – anche positivo o negativo. Ciò che conta è invece l'obiettivo finale di un saldo comunque non negativo. I prelevamenti dal fondo di riserva in termini di cassa non hanno alcun riflesso sui saldi di bilancio, così come non né hanno i prelevamenti in termini di competenza. Il fondo infatti è spesa indetraibile ai fini dei saldi di finanza pubblica e, come tale, già conteggiato fra le spese finali a tal fine rilevanti.

3. I prelevamenti dai fondi spese potenziali.

Come noto questa tipologia di fondi rappresenta una novità assoluta, introdotta dalla riforma contabile. Essi sono previsti e disciplinati dall'art. 167, comma 3 del TUEL. La norma stabilisce infatti che *"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale*

non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo". I prelevamenti da questi fondi sono di competenza della giunta comunale e possono essere effettuati fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Non necessitano del parere dell'organo di revisione né di alcun obbligo normativo in merito all'eventuale comunicazione al consiglio comunale. Tuttavia essi incidono negativamente sui saldi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del 'pareggio di bilancio'. Se le somme stanziare a fondo sono 'detraibili' ai fini della determinazione del saldo, non lo sono invece le somme da esso prelevate ed iscritte su qualunque altro capitolo di spesa corrente che, pertanto, incidono negativamente sul saldo. Tali prelevamenti, infatti, aumentano le spese finali rilevanti ai fini del saldo obiettivo. Di questo si dovrà tenerne debita considerazione. Pur non trattandosi di una variazione in senso tecnico, siamo tuttavia in presenza di una variazione di fatto che, come tale, va concretamente considerata.

4. Le variazioni al piano esecutivo di gestione.

Ad ogni variazione di bilancio conseguono, di norma, variazioni al piano esecutivo di gestione, laddove adottato dall'ente. Queste ultime si rendono necessarie per assegnare ai responsabili di servizio o dirigenti competenti le risorse stanziate con la variazione di bilancio. La competenza della loro adozione spetta alla giunta comunale, così come previsto dal comma 9 del medesimo articolo 175 del TUEL, ad eccezione di quelle conseguenti alle variazioni di bilancio di cui al comma 5-quater del medesimo articolo. Si tratta, come già detto più sopra, di quelle di competenza dei singoli responsabili della spesa, ovvero del responsabile del servizio finanziario in assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità dell'ente. Il termine ordinario per la loro adozione è fissato al 15 dicembre. La riforma contabile ha tuttavia precisato che quelle conseguenti alle variazioni di bilancio di cui al comma 3 (ovvero quello che possono essere adottate a tutto il 31 dicembre) possono essere adottate dall'organo competente sino a tale data ultima.

QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 03/12/2018

Compenso revisori

Domanda

La Prefettura ci ha appena comunicato il nominativo del nuovo revisore unico dei conti. La deliberazione di consiglio comunale che ne prenderà atto può prevedere l'aumento del suo compenso? Si applica ancora la riduzione del 10% sui compensi in godimento al 30/04/2010?

Risposta

a cura di Marco Terzi

Il tema del compenso degli organi di revisione è disciplinato dall'art. 241 del TUEL che, al comma 1, stabilisce che: *"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale"*. Il decreto ministeriale, a tutt'oggi ancora vigente, è stato approvato il 20/05/2005. Esso prevede, all'art.1, una serie di possibili maggiorazioni del limite massimo del compenso base annuo lordo (come definito dalla tabella A allegata al medesimo decreto), legate a taluni parametri di spesa (spesa corrente annuale pro-capite e spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato). Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili. Ulteriori possibili maggiorazioni sono previste ai commi 2 e 3 dell'art. 241 del TUEL. Il compenso spettante ai revisori è fissato dal consiglio comunale con la stessa deliberazione di nomina. Quelli fissati dal decreto ministeriale sono limiti massimi del compenso per la fascia demografica di appartenenza del proprio ente; il consiglio ha tuttavia piena facoltà di deliberare compensi inferiori rispetto ad essi. A confermarlo è stata la Corte dei conti – Sezione Regionale Toscana con propria deliberazione n. 76/2018/PAR del 14 novembre scorso (il testo integrale della pronuncia è reperibile qui: <https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/11/CC-Sez.-Controllo-Toscana-del.-n.-76-18.pdf>).

La riduzione del compenso nella misura del 10% a suo tempo disposta dall'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, non trova più applicazione a partire dal 1° gennaio 2018. La norma prevedeva infatti che decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti in godimento alla data del 30 aprile 2010. La riduzione è stata poi prorogata nel tempo fino al 31/12/2017. Né la legge di bilancio 2018, né il decreto 'Milleproroghe' 2018 ne hanno previsto l'ulteriore proroga. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2018 essa non trova più applicazione. Da tale data è possibile ripristinare il compenso nella misura prevista precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto. A confermarlo è la stessa Corte dei conti Toscana che dispone che: *"(...) per valutare se il taglio del 10% dei compensi spettanti ai revisori debba essere ancora applicato, a seguito dello spirare del termine fissato al 31 dicembre 2017 dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, è necessario far riferimento alla volontà espressa dall'amministrazione nella delibera di nomina dell'Organo di revisione. Pertanto, se dall'esame di tale delibera si evince in modo*

inequivocabile che la volontà dell'amministrazione deliberante era di fissare il compenso dell'organo di revisione nella misura prevista dal D.M. del 2005 (...) alla quale misura è stata successivamente applicata la riduzione prevista dal dl 78/2010, il venir meno delle prescrizioni normative previste dal DL 78/2010, (...) comporterà la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione ex lege". Il compenso del nuovo revisore potrà inoltre beneficiare delle maggiorazioni previste dal D.M. del 2005 qualora in tal senso si esprima il consiglio comunale nella deliberazione di nomina.

Infine si segnala che lo schema di decreto che innalza i compensi massimi spettanti ai revisori dei conti ha avuto il via libera della Conferenza Stato-Città nei giorni scorsi. Per la sua entrata in vigore, dopo oltre tredici anni dal precedente decreto, è ovviamente necessario attendere la firma del Ministro dell'Interno e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Quesito del 10/12/2018

Fondi impianti sportivi**Domanda**

Dall'assessore allo sport di un comune limitrofo ho saputo che è aperto un bando ministeriale che mette a disposizione risorse per la realizzazione di impianti sportivi. Come è possibile accedervi? Mi potete aiutare?

Risposta*a cura di Marco Terzi*

Il quesito del lettore fa riferimento al bando 'Sport e periferie 2018' pubblicato nell'ambito delle risorse messe a disposizione dall'art.1, comma 362 della legge 205/2017. Quest'ultimo infatti stanziava dieci milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e ne assegna la gestione all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. del 31/10/2018 (pubblicato sulla G.U. del 05/11/2018, n. 257) sono stati definiti i criteri, le tempistiche e le modalità per accedervi. Le somme sono destinate alle seguenti tipologie di interventi:

- a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane;
- b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Le domande di ammissione possono essere presentate da tutte le pubbliche amministrazioni, dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese quelle comunali e dagli enti *no profit*. Il loro invio va effettuato esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo: progettisport@pec.governo.it, mentre il plico con il cd-rom contenente il progetto e relativo quadro economico dovrà essere inviato a mezzo Poste Italiane, ovvero consegnato a mano presso l'Ufficio dello Sport. Il tutto dovrà pervenire **entro il 17 dicembre 2018 alle ore 12.00**, a pena di inammissibilità. Farà fede unicamente il timbro di avvenuta ricezione da parte dell'Ufficio. Il termine indicato dal bando è pertanto perentorio; le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. La domanda, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 7 del bando ministeriale, dovrà essere corredata dagli allegati A1 e A2 denominati rispettivamente 'Domanda di partecipazione' e 'Dichiarazioni sostitutiva'. Quest'ultima deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente ovvero per i comuni il sindaco. Con essa l'ente attesta altresì che l'intervento per il quale si richiede il contributo non beneficia di altre risorse pubbliche; che l'ente non è già assegnatario di altri finanziamenti a valere sul fondo di cui all'art.15, comma 1 del d.l. 185/2015 e che la quota parte di cofinanziamento a carico dell'ente richiedente non è inferiore al 25 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il contributo pertanto potrà coprire, al massimo, il 75 per cento del relativo costo e comunque non potrà essere superiore a 500 mila euro. La sua erogazione sarà frazionata ed avverrà per stati di avanzamento lavori. Il bando definisce ed elenca poi i criteri di selezione delle domande pervenute nei termini: verrà valutata la localizzazione dell'intervento e verrà data precedenza ai comuni fino a 5000 abitanti; saranno privilegiati gli interventi col livello di progettazione in corso più avanzato e quelli che prevedono una maggiore quota di cofinanziamento a carico dell'ente richiedente. Infine sarà attribuito un punteggio più elevato agli interventi proposti da pubbliche amministrazioni. Qualora a consuntivo il costo dell'intervento sia inferiore a quello inizialmente previsto il contributo concesso sarà ridotto in misura

proporzionale. Una volta chiusi i termini di presentazione delle domande, l'apposita commissione ministeriale avrà tempo quarantacinque giorni per valutare le richieste e definire la graduatoria finale. Questa sarà pubblicata esclusivamente sui siti del Governo www.governo.it e www.sportgoverno.it ed avrà valore di notifica nei confronti dei richiedenti ai quali non verrà, pertanto, inviata nessuna comunicazione scritta, né di accoglimento né di diniego della domanda presentata.

Il testo integrale del Bando ed i fac-simili da utilizzare sono reperibili sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport al seguente link: <https://www.sportgoverno.it/archivio/notizie/bando-sport-e-periferie-anno-2018.aspx>.

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

TRASPARENZA SUI CONTRIBUTI, CON UN OCCHIO ALLA PRIVACY

di Augusto Sacchi

Dopo più di cinque anni e mezzo di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in vigore dal 20 aprile 2013, recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, una delle sezioni ancora più controverse e dibattute è quella relativa a **"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"**.

Dato il forte impatto economico ed anche "politico" che riveste l'azione di concedere dei benefici economici a persone fisiche, enti pubblici ed enti privati, è bene che vengano rimarcati i criteri e le modalità di assolvimento dell'obbligo, comprese le limitazioni, imposte dalle (sacrosante!) disposizione a tutela della *privacy*.

Il *Decreto Trasparenza*, tratta della questione dell'erogazione dei contributi, in due distinti articoli: il 26 e il 27. Analizziamoli più da vicino.

1. L'articolo 26, d.lgs. 33/2013.

L'articolo 26 è rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e si compone di quattro commi.

Il primo comma, stabilisce l'obbligo per tutte le P.A. di pubblicare gli atti con i quali vengono definiti i criteri e le modalità con cui saranno erogati contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici di qualunque genere. Tale obbligo, negli enti locali, viene assolto approvando, in Consiglio comunale¹, un apposito regolamento, espressamente previsto dall'articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241². Ai fini della pubblicità e trasparenza, l'obbligo si deve assolvere pubblicando tutti gli atti adottate dall'ente, per la disciplina dell'erogazione di contributi su Amministrazione trasparente> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, nella Sotto-sezione di Livello 2 denominata **"Criteri e modalità"**.

¹ Ex articoli 7 e 42, comma 2, lettera a) del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

² Art. 12 *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Il secondo comma dell'art. 26, prevede che le P.A. debbano pubblicare tutti gli **atti di concessione** delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concessi ed erogati, ai sensi del già menzionato art. 12, della legge 241/1990, purché siano di **importo superiore a 1.000 euro**. L'obbligo di trasparenza si adempie pubblicando gli atti nel link: *Amministrazione trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*, nella sotto-sezione di livello 2, denominata **"Atti di concessione"**.

Su questo specifico punto, è bene sottolineare che molte amministrazioni, in modo autonomo, hanno deciso di pubblicare – per finalità di trasparenza – tutti gli atti di concessione dei contributi, **di qualsiasi importo**, quindi, anche quelli sotto 1.000 euro. La misura, non prevista dal decreto, può essere introdotta dal singolo ente, prevedendola nella sezione Trasparenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT). Documento di fondamentale importanza che le P.A. devono approvare, obbligatoriamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per come è scritta la norma di legge in commento, si deve, quindi, ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a **sostenere un soggetto sia pubblico che privato**, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto, mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Il terzo comma, specifica che la pubblicazione degli atti regolamentari di cui al comma 1 e dei singoli atti di concessione (comma 2), costituisce **condizione legale di efficacia** per i medesimi provvedimenti, dettagliando, inoltre, che l'importo complessivo superiore a mille euro, va inteso al medesimo beneficiario, nell'anno solare. Dal momento che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti, è bene sottolineare che la stessa debba avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (pienamente attuativo dal 23 dicembre 2016), con l'articolo 23, comma 1, è intervenuto sul comma 3, dell'art. 26, facendo venir meno la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti, per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di concessione di importo superiore a mille euro.

Il quarto comma, di grande importanza e impatto organizzativo per gli uffici Servizi sociali e scolastici di ogni comune, prevede che sia **esclusa** la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche, destinatarie dei provvedimenti di concessione dei contributi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavarne informazioni relative allo **stato di salute** (dato particolare in base al Regolamento UE 2016/679, *ex sensibile*, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 196/2003) ovvero alla situazione di **disagio economico-sociale** degli interessati. Per tali tipologie di contributi è necessario ed opportuno prevedere delle modalità di redazione dei provvedimenti concessori che consentano una totale anonimizzazione dei dati dei beneficiari, sostituendoli con dei codici identificativi sostitutivi (ad esempio: *Codice Utente 0001/2018*). Secondo gli orientamenti del Garante *privacy*, risulta del tutto sconsigliabile utilizzare le iniziali del cognome e nome. Tecnica che si appalesa come poco o affatto tutelante, in enti di ridotte dimensioni o quando ci si riferisce a particolari e ridotte numericamente categorie di beneficiari (minori; handicap; extra-comunitari; anziani, legge 104/1992, eccetera). Presso l'ufficio o servizio che eroga il contributo, sarà poi necessario tenere ben aggiornato l'elenco dei beneficiari, per i quali si sia utilizzato il codice identificativo, in maniera tale da consentire, ai soggetti che ne hanno facoltà (per esempio: i consiglieri comunali)³, di poter accedere alle informazioni utili all'espletamento del mandato.

³ TUEL 267/2000, articolo 43, comma 2.

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, **tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato**. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'articolo 27, d.lgs. 33/2013.

Il successivo articolo 27 è rubricato: *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari*, ed è composto da due soli commi.

Nel primo viene previsto che la pubblicazione degli atti di concessione (art. 26, comma 2), ai fini del comma 3 del medesimo articolo (efficacia degli atti), deve comprendere necessariamente i seguenti dati e informazioni:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Il comma 2, spiega che le informazioni del comma 1, devono essere inserite nell'ambito della sezione *Amministrazione trasparente* > *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici* > *Atti di concessione*, secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo – così come previsto all'art. 7, del d.lgs. 33/2013 - e devono essere organizzate **annualmente** in unico elenco.

A tal proposito è bene evidenziare, inoltre, che l'art. 43 del medesimo decreto, ha abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, il quale disponeva l'istituzione degli **Albi dei beneficiari** di provvidenze di natura economica; obbligo da ritenersi, quindi, assorbito dalle previsioni degli articoli 26 e 27.

In pratica, ogni ente locale, secondo la tempistica che deve essere indicata nel Regolamento per la concessione dei contributi (potrebbe essere utile indicare la data del 30 aprile dell'anno successivo), deve predisporre e pubblicare l'elenco dei beneficiari di vantaggi economici, riferito all'anno precedente. Sempre per finalità di trasparenza e per garantire la partecipazione attiva dei cittadini (cfr. art. 1, d.lgs. 33/2013⁴) è possibile anche stabilire che l'elenco dei soggetti beneficiari sia suddiviso, al suo interno, in aree tematiche, quali, ad esempio:

1. Contributi per cultura e turismo;
2. Contributi per pubblica istruzione;
3. Contributi per eventi e manifestazioni;
4. Contributi per attività sportive e tempo libero;
5. Contributi per condizioni di salute;
6. Contributi per situazioni di disagio socio-economico.

⁴ Articolo 1, comma 1.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

3. Considerazioni finali.

Fornire dettagliate informazioni ai cittadini amministrati sul **come e dove** vengono indirizzate una parte consistente delle risorse pubbliche, è un dovere che ogni amministratore e funzionario pubblico deve sentire come importante e fondamentale. Per questo, il rispetto delle disposizioni oggetto del presente approfondimento, deve figurare tra le priorità di ogni pubblica amministrazione, che si trova ad erogare benefici di carattere economico.

Data l'estrema eterogeneità delle casistiche in cui si può attivare il procedimento di concessione dei contributi e ausili finanziari (dal finanziamento di un evento, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'esenzione dal pagamento della mensa scolastica), diventa ancor più necessario definire il perimetro applicativo delle norme, in particolare per ciò che riguarda la tutela dei dati delle persone che risultano beneficiarie di sostegni economici pubblici.

Nei casi in cui l'intervento della *"mano pubblica"* è conseguente ad una situazione di salute o di disagio socio-economico (tutto ciò che è legato all'ISE e ISEE), la tutela dei dati può solo che essere integrale, evitando qualsiasi riferimento di tipo *"personale"*, iniziali comprese.

Ancora oggi, a distanza di quasi sei anni dall'emanazione del *decreto Trasparenza*, navigando nei siti dei comuni, si trovano - in bella evidenza - i nominativi o comunque dei riferimenti espliciti a delle persone che, per tale ragione, diventano facilmente identificabili. Il legislatore nazionale e l'Autorità garante della *privacy*, assicurando comunque la trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche, ha inteso tutelare *"i più deboli"* dalla potenza invasiva del *web*.

Spetta agli operatori pubblici, rendere coerenti le disposizioni normative, applicando, sempre e comunque, il principio di prudenza, anonimizzando ogni riferimento alle persone *"fragili"*.

Per questo, può essere utile, sviluppare delle specifiche attività formative in materia di rapporto e bilanciamento tra normative sulla trasparenza e quelle a tutela della *privacy*, senza dimenticare di analizzare le seguenti normative o atti di indirizzo:

- a) Decreto legislativo 33/2013, articoli 26 e 27;
- b) Delibera ANAC, n. 59 del 15 luglio 2013, recante *"Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)";*
- c) Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*, con particolare attenzione al paragrafo 5.7;
- d) Garante per la Protezione dei dati personali. Provvedimento del 15 maggio 2014, recante *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;
- e) Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125, 126, 127 e 128, in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza dei soggetti del terzo settore, beneficiari di contributi e sovvenzioni pubbliche.

QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 04/12/2018

Pantouflage e incarichi art. 110

Domanda

Nel nostro comune abbiamo assunto un dirigente a contratto, ex art. 110 TUEL, il cui incarico scadrà nella primavera del 2019. L'istituto del "*pantouflage*" si applica anche in questa ipotesi o solo ai dipendenti a tempo indeterminato che cessano dal servizio?

Risposta

a cura di Luca Alviggi

Il "*pantouflage*" o "*revolving doors*" (traduzione: *porte girevoli*) è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed è disciplinato all'art. 53, comma 16-ter, del Testo Unico sul pubblico impiego, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In virtù della disposizione *de quo* "*i dipendenti dell'Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri*"; pena, la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti in violazione della norma, oltre che il divieto, per i soggetti privati che hanno concluso illegittimamente i contratti o conferiti incarichi, di contrattare con l'amministrazione pubblica nei tre anni successivi.

Esso costituisce, per il legislatore e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), misura di prevenzione della corruzione essendo finalizzato ad evitare - o quantomeno, a ridurre il rischio - che un dipendente pubblico, nello svolgimento della propria attività istituzionale, possa preconstituirsì una situazione favorevole per essere successivamente destinatario di incarichi dirigenziali e/o di consulenza. Viene, pertanto, limitata la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico, al fine di eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

Ad integrare il disposto normativo, sicuramente non esaustivo, ci ha pensato in questi anni l'Autorità Nazionale Anticorruzione con interpretazioni e direttive in materia.

Già l'allora Civit (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), invero, con il primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 72/2013, aveva fornito chiarimenti sui confini e l'ambito di applicazione della norma specificando che i dipendenti interessati "*sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura*"; ed ancora, sempre in riferimento all'applicabilità dell'istituto, che non rilevava tanto la causa di cessazione del dipendente (comprendendosi anche il collocamento dello stesso in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla

pensione), quanto la forma contrattuale del nuovo impiego, non essendo ammesso né il rapporto di lavoro autonomo, né quello subordinato.

Nulla era stato specificato, invece, in sede di prima attuazione, sulla questione oggetto del quesito sottoposto: e cioè se il vincolo imposto dalla norma valesse per tutti i dipendenti o solo per quelli incardinati in maniera stabile all'interno dell'amministrazione.

Sul punto è di recente ritornata l'ANAC con l'ultimo aggiornamento al PNA, tuttora in consultazione, stabilendo che **“una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma**, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo”.

Nello stabilire ciò l'Autorità ha inoltre richiamato un suo precedente parere (n.2 del 4 febbraio 2015), con il quale aveva chiarito la portata dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, affermando che un'interpretazione della norma limitata esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato non fosse in linea con il disposto **dell'art. 21, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39** (recante «disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012»), a tenore del quale «ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico».

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, rientrando l'incarico dirigenziale, ex art. 110 TUEL 267/2000, nell'alveo degli incarichi a tempo determinato di tipo subordinato, si risponde in modo affermativo al quesito posto. Da ciò discende, infine, l'obbligo per l'ente, di specificare tale situazione sin dall'emanazione dell'avviso pubblico necessario allo svolgimento della selezione propedeutica all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Quesito del 11/12/2018

Anonimizzazione percettori contributi

Domanda

Nel nostro comune, per rendere anonime le persone a cui viene erogato un contributo, utilizziamo le iniziali. A un corso di formazione ci è stato detto che non vanno bene. Come potremmo agire per essere trasparenti e rispettare le norme di legge in materia di *privacy*?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

L'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cosiddetto *decreto Trasparenza*), prevede l'esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi dei destinatari di **provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche**, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo **stato di salute** o sulla situazione di **disagio economico-sociale**.

Trattandosi di categorie di persone ben delineate, l'esclusione deve intendersi assoluta, per cui l'ente dovrà adottare tutte le cautele necessarie a rendere non identificabili i soggetti beneficiari. In tal senso, l'uso delle iniziali del cognome e nome, a nostro giudizio, non risponde affatto alle caratteristiche che una sana operazione di anonimizzazione dovrebbe garantire. Molto più valido ci appare, alla luce delle Linee guida del garante *privacy*, l'utilizzo di un codice identificativo sostitutivo, con il quale individuare il soggetto beneficiario di un contributo economico.

A completamento informativo, si fa presente che:

- a) per contributi e sovvenzioni occorre rifarsi alle disposizioni dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del regolamento (obbligatorio) presente in ogni ente;
- b) nella sezione *Amministrazione trasparente* l'obbligo riguarda solamente i contributi di importo superiore a 1.000 euro, erogati con appositi atti di concessione;
- c) la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e, quindi, deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento;
- d) l'elenco dei contributi erogati, deve essere reso anche disponibile nella sezione «*Amministrazione trasparente*», secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate **annualmente** in unico elenco per singola amministrazione;
- e) molte amministrazioni - prevedendolo nella sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione - hanno esteso l'obbligo di pubblicare **tutti gli atti** di concessione di contributi o vantaggi economici, di qualsiasi importo.

Resta, comunque, confermato l'obbligo di non rendere identificabili i nominativi dei beneficiari (persone fisiche), quando il contributo è dovuto per situazione di salute o legata a condizione socio-economica, quali – ad esempio – graduatorie compilate mediante reddito ISEE o altri parametri economici, di norma, stabiliti nei vari regolamenti in materia.

Per comprendere meglio tutta la questione del rapporto tra obblighi di pubblicità e trasparenza e obblighi di tutela dei dati delle persone fisiche, si consiglia un'attenta lettura (e applicazione) delle Linee Guida del Granate *privacy* italiano, datate 15 maggio 2014, rubricate *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*⁵.

Per coloro che redigono e approvano atti che vengono pubblicati sui siti web delle amministrazioni (albo pretorio e amministrazione trasparente), le citate Linee guida sono la *"Bibbia"* a cui attenersi con scrupolo e meticolosità.

⁵ <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>

CORSO DI FORMAZIONE SU

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

AZIONI E STRUMENTI DOPO IL CCNL

12/12/2018	MANTOVA	Hotel La Favorita, Via S. Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova
13/12/2018	GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)	Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
14/12/2018	BOLOGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna

La revisione dell'assetto organizzativo è all'ordine del giorno dopo il CCNL 21.05.2018. Gli enti sono chiamati ad intervenire sui criteri di graduazione e di nomina e revoca delle posizioni organizzative. Il tempo massimo è il 20 maggio 2019, ma l'azione più logica sarebbe quella di partire con il nuovo assetto dal 1 gennaio, così da poter gestire l'annualità con i medesimi criteri.

Proponiamo pertanto un corso nel quale, oltre agli aspetti teorici, forniremo **diversi esempi concreti ed operativi**.

Programma Le nuove posizioni organizzative - Tipologie, durata e contenuti - Relazioni sindacali Aspetti retributivi - Limite complessivo - Limite individuale La revisione dell'assetto organizzativo - Dove collochiamo le P.O.? - Esempi di organigramma/funzionigramma I criteri per la graduazione delle aree - Come pesare le strutture	- Quali criteri utilizzare? - Quali riflessi economici? I criteri di nomina e revoca - L'individuazione delle casistiche a seconda della complessità degli enti - Soluzioni per la revoca La valutazione delle P.O. - Una nuova scheda di valutazione? - Quali elementi sono imprescindibili - Le norme che vietano l'erogazione della retribuzione di risultato La retribuzione di posizione - Minimi e massimi - Modalità di pagamento	La retribuzione di risultato - L'individuazione dei nuovi importi e dei nuovi criteri - Strumenti operativi per l'erogazione Tipologie particolari - Le posizioni organizzative a tempo parziale - La sostituzione delle posizioni organizzative - Il caso delle p.o. ai dipendenti di categoria C - L'interim: quando e come Le assenze per le posizioni organizzative - Effetti sulla retribuzione - Effetti sull'organizzazione
--	--	--

Relatori:	Dott. Gianluca Bertagna – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.	
Destinatari:	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Ris. Umane.	
Attestati:	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.	
Mater. didattico:	Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso.	
Orario:	Dalle 8:45 alle 13:30. Coffee break ore 11:00.	
Iscrizioni:	☎ via fax al numero 0376 158 2160	✉ via email a formazione@publika.it
	La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento	

Quote standard

Primo iscritto € 190	oppure 9 crediti
Iscritti successivi € 180	oppure 9 crediti

Quote abbonati

(offerta riservata agli abbonati alle riviste di Publika)

Primo iscritto € 180	oppure 9 crediti
Iscritti successivi € 170	oppure 8 crediti

SCONTO ULTERIORE
10 EURO A PERSONA

Iscriviti alla newsletter delle iniziative di Publika per ricevere gli **approfondimenti gratuiti**, essere sempre informato sui **nuovi corsi** e altre **iniziative** di Publika e usufruire dell'ulteriore **sconto di 10 euro a persona** (oppure sconto 1 credito per enti che hanno acquistato crediti formativi)

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

Appliazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 5 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

Corso Posizioni Organizzative

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a **formazione@publika.it**

REGIONE SOCIALE		P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)			
TIPO CLIENTE ☐ Ente Pubblica Amministrazione IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)		CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETR. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	
☐ Società / Sindacati / Privati ... Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato		DETERMINAZIONE / ORDINE... Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	
			PD 20

☐ BARRARE LA CASELLA per richiedere lo sconto ulteriore 10 euro/persona

Sì, sono già iscritto o richiedo ora l'iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e richiedo l'applicazione dello sconto riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. [Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#)

Richiedo l'iscrizione per n. partecipanti per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato.

	COGNOME	NOME	SEDE DEL CORSO	E-MAIL
PARTECIPANTI				

L'iscrizione al corso comporta l'accettazione delle modalità di trattamento dati descritte nell'informativa privacy visibile on line
 In assenza del consenso all'iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l'erogazione del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi. Per ulteriori dettagli si rimanda all'informativa privacy di Publika
[Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#)

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

Approfondimento

LE LINEE GUIDA ANAC N. 12 IN TEMA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI: L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DELL’ALLEGATO IX

di Stefano Usai

Nei precedenti contributi ci si è soffermati sulla configurazione – fornita con le linee guida n. 12 dell’ANAC (e con il parere del Consiglio di Stato, n. 2017/2018) – dell’incarico legale “singolo”, episodico, predisposto per (ad esempio) la resistenza in giudizio in relazione ad un contenzioso già sorto, in termini di contratto d’opera e non di contratto d’appalto.

La conseguenza, si è detto, è che la disciplina applicabile – in questi casi – è rinvenibile nell’articolo 4 del codice dei contratti (dedicato, come già il pregresso articolo 27 del decreto legislativo 163/2006) ai contratti esclusi dall’applicazione integrale del codice.

Questo terzo approfondimento, pertanto, viene dedicato agli incarichi legali configurati, invece, in termini di appalto ed a cui risulta applicabile non l’intero apparato codicistico ma un regime alleggerito rispetto al più classico (e rigoroso) procedimento ad evidenza pubblica.

1. I servizi legali configurabili in termini di appalto

Secondo le linee guida in commento, devono essere configurati in termini di appalto i servizi legali diversi da quelli indicati nell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), **o che, per effetto della richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore.**

Dal parere n. 2017/2018 del Consiglio di Stato – espresso, come detto, sullo schema di linee guida ANAC in tema di incarichi legali - l’incaricata commissione speciale ha precisato che, l’Allegato IX (dedicato ai servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144) fa espressamente riferimento ai servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d) e pertanto individua una categoria residuale di servizi legali ai quali si applicano le norme del codice, sia pure con le semplificazioni individuate nei detti articoli.

La definizione delle prestazioni legali di cui all’allegato IX avviene tramite il nomenclatore europeo, ed espressamente ricomprende i codici: da 79100000-5 a 79140000-7 e il codice 75231100-5, e quindi precisamente, secondo l’albero nomenclatorio previsto dal CPV ufficiale:

- 79100000-5: Servizi giuridici che si articolano in:

a) 79110000-8: Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza

I quali ricomprendono:

79111000-5: Servizi di consulenza giuridica

79112000-2: Servizi di rappresentanza legale

che si specifica in:

79112100-3: Servizi di rappresentanza delle parti interessate

b) 79120000-1: Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
che ricomprendono:

79121000-8: Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore

I quali si specificano in:

79121100-9: Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software

c) 79130000-4: Servizi di documentazione e certificazione giuridica
che ricomprendono:

79131000-1: Servizi di documentazione

79132000-8: Servizi di certificazione

I quali ultimi si specificano in:

79132100-9: Servizi di certificazione della firma elettronica

d) 9140000-7: Servizi di consulenza e informazione giuridica

e) 75231100-5: Servizi amministrativi connessi ai tribunali

2. La questione delle soglie

Una delle prime indicazioni declinate nelle linee guida è quella relativa alle soglie. Come noto (anche ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti) le soglie "segnano" il riferimento normativo applicabile. Circostanza non di poco conto se ci si sofferma sulle differenze fondamentali tra appalti sotto e sopra soglia comunitaria.

Nel caso di specie, degli incarichi legali configurati in termini di appalto, l'ambito sottosoglia si riferisce, per gli appalti dei settori ordinari, ad importi inferiori ai 750mila euro.

Negli appalti dei settori speciali il riferimento è ad importi inferiori al milione di euro.

Per questi appalti il cui importo di affidamento si situa al di sotto della soglia comunitaria, il microsistema normativo applicabile è quello delineato nell'articolo 36 del codice dei contratti e le disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.

E' bene rammentare che le linee guida n. 4 costituiscono delle indicazioni non vincolanti dell'autorità anticorruzione configurabili in termini di "modelli virtuosi" per il RUP. In ogni caso, ogni eventuale scostamento dovrà contenere una convincente ed adeguato apparato motivazionale da indicarsi nella determina a contrattare.

3. La questione dell'affidamento diretto

La circostanza per cui in relazione a servizi sottosoglia trova applicazione la disposizione dell'articolo 36 non deve far propendere (il RUP) per l'automatica possibilità di avvalersi – anche in questo caso – del “micro” procedimento dell'affidamento diretto.

Sembra lecito dubitare che l'appalto di servizi legali (si pensi ad un appalto per rappresentare la stazione appaltante nei procedimenti di contenzioso, con possibilità di esprimere pareri, consulenze e/o gestione “del servizio”) possa essere assegnato direttamente con il criterio del minor prezzo. Ciò alla luce del fatto che la stessa ANAC propende per l'affidamento utilizzando criteri quanti/qualitativi e non il minor prezzo, circostanza che per forza di cose implica un confronto tra diverse proposte, e – soprattutto –, manifesta (pur con riferimento al singolo incarico legale) profonda contrarietà rispetto alla prassi in uso dell'affidamento “fiduciario”. Fattispecie a cui occorre negare cittadinanza nell'ordinamento giuridico (in relazione all'attività amministrativa pubblica).

4. I contratti sopra soglia comunitaria

Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del codice dei contratti pubblici, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140, per i settori speciali, e 142 per i settori ordinari.

Trattandosi di appalti in cui è sicuramente prevalente l'apporto professionale, il possesso dei requisiti relativi alla capacità a contrattare con la PA diventa una condizione fondamentale per una corretta conduzione del procedimento (così come i requisiti di capacità tecnica e professionale).

In relazione ai requisiti di idoneità professionale nelle linee guida si sottolinea l'esigenza che il responsabile unico del procedimento debba richiedere sicuramente “l'iscrizione in Albi o Elenchi laddove necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di affidamento”.

Per il dato della capacità tecnica e professionale, il RUP dovrà adeguare la richiesta del requisito all'oggetto dell'affidamento ed all'importo a base di gara.

Le stazioni appaltanti, inoltre, potranno richiedere un dato esperienziale già maturato (e qualificato/calibrato sulla base delle specifiche esigenze) “nello specifico settore oggetto dell'incarico”.

Sulla capacità economica il bando/avviso potrà prevedere anche un fatturato minimo che in ogni caso dovrà risultare proporzionato “al valore dell'affidamento”.

Nel documento dell'ANAC ci si sofferma anche sulla questione dell'alternanza tra professionisti al fine di evitare il circolo “vizioso” determinato dagli affidamenti sempre alle stesse professionalità.

In particolare, si prevede la possibilità di aprire l'appalto anche ai soggetti più giovani, attraverso un non esclusivo **referimento economico al fatturato. In questo caso, quindi, il RUP potrebbe privilegiare, si legge nelle linee guida, la richiesta di una specifica “copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti** dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. In questo modo si consente un accesso in misura meno discriminatoria delle professionalità che, per età evidentemente, non sono in grado di certificare una esperienza quanti/qualitativa consistente rispetto a chi già opera nel mercato da più anni.

5. La “riferibilità” dei requisiti “speciali

Al fine di evitare valutazioni eccessivamente discrezionali dei requisiti dell'esperienza e del fatturato, le linee guida chiariscono che nel caso di affidamento **a singolo professionista**, l'esperienza ed il fatturato devono essere relativi alla persona fisica.

Nel caso di **associazioni di professionisti** la verifica sui requisiti predetti deve riguardare i soli esecutori delle prestazioni dedotte in contratto “in virtù dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96”.

In caso di **“società tra avvocati**, ai professionisti” sempre esecutori delle prestazioni indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in cui si legge che (primo comma) “L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta”

Caso specifico è quello relativo al professionista con esperienza maturata (anche in forma associata) **presso una società ma la partecipazione alla gara avviene in forma singola o con altra società**.

In siffatta situazione, per il fatto che la prestazione è “personale”, il servizio analogo e il fatturato specifico “possono essere spesi dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato quale esecutore delle prestazioni dall'operatore economico partecipante e non già dall'associazione o dalla società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato”.

Se le esperienze, magari perché svolte congiuntamente, non sono scorporabili ed i professionisti partecipano entrambi all'appalto – e sempre che la legge speciale di gara non detti disposizioni specifiche – ciascun professionista potrà “giovare” dei servizi analoghi e del fatturato specifico per l'intero”.

6. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto

In tema di criteri di aggiudicazione, le linee guida si esprimono in modo molto circostanziato e rigoroso “imponendo” l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Pur vero, infatti, che il codice ammette l'affidamento al minor prezzo nei limiti dei 40mila euro, l'autorità anticorruzione ritiene invece che il RUP debba sempre privilegiare – nell'esternalizzazione di servizi legali - il multicriterio (quantitativo/qualitativo).

A ben vedere, ciò risulterebbe richiesto dalla natura stessa del servizio e dalla rilevanza degli interessi coinvolti è chiaro infatti che un certo tipo di prestazione di cui si esige una determinata qualità non potrà essere richiesta considerando il solo dato economico.

Ma anche nel caso di appalti di modesto valore, il RUP deve privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa “individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che consente di selezionare il contraente attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualità del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza”.

Nell'ambito dei criteri, secondo l'autorità anticorruzione, potranno essere ricompresi anche parametri riferiti all'organizzazione alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (ai sensi dell'articolo 95, comma 6).

7. La necessità della commissione di gara

L'aggiudicazione dell'appalto con il multicriterio comporta, ovviamente, l'esigenza di dotarsi di una commissione di gara. E' chiaro che, più che mai si tratterà di avere in commissione soggetti con competenza soprattutto nella valutazione del dato esperienziale considerando anche il caso di dati (delle varie offerte) non omogenee. Già in fase di predisposizione della "griglia" dei punteggi da assegnare si potrebbe cercare di fornire ogni dettaglio "valutativo" possibile in modo da semplificare il momento della valutazione.

8. I criteri utilizzabili

Le linee guida propongono alcuni criteri che il RUP può (dovrebbe a pena di adeguata motivazione) utilizzare per la valutazione delle offerte:

1) un primo riferimento relativo alla professionalità e competenza può essere desunto "dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento". Questo criterio pone il problema propedeutico da risolvere immediatamente della chiara delimitazione del concetto di affinità. Il riferimento potrebbe riguardare, ad esempio, appalti/contratti già stipulati con enti locali di pari dimensioni. Come sub-criterio e come dato immediato, "può farsi riferimento al numero e al valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente";

2) Un ulteriore riferimento potrebbe riguardare l'approccio metodologico e dalla illustrazione sulle modalità di svolgimento delle prestazioni. Come sub-criterio, secondo l'ANAC "può farsi riferimento anche a proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara". Trattandosi di servizi legali sembra, a parere di chi scrive, anche difficile comprendere come possa "variare" l'approccio metodologico dei concorrenti e come possa, realmente essere valutato.

3) il ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

4) il possedere "titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.

I requisiti dei punti 1, 3 e 4 appaiono quelli maggiormente presidabili con una commissione che può più facilmente essere costituita all'interno dell'ente (a differenza del caso dell'approccio metodologico per valutare il quale, sicuramente, la professionalità della commissione deve essere più "intensa").

Il 30% del punteggio da assegnare può essere riferito all'offerta economica, secondo quanto già dispone il codice, in generale, dopo la modifica apportata con il decreto legislativo correttivo n. 56/2017. Sull'approccio relativo alle formule – che dovrebbe tendere a disincentivare una competizione ancorata soprattutto ai ribassi –, l'ANAC rinvia alle indicazioni fornite con le linee guida n. 2 (da ritenersi, in ogni caso, non vincolanti come anche chiarito dalla recente giurisprudenza).

In tema deve essere richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 22 ottobre 2018 n. 6026.

In particolare in sentenza si puntualizza che deve osservarsi "che, trattandosi pacificamente di linee guida 'non vincolanti' (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell'articolo 213 del nuovo 'Codice dei contratti'), esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Il testo in questione, quindi, lungi dal fissare regole di

carattere prescrittivo, si atteggia soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”.

Il testo in parola risulta ricognitivo di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte. Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, deve affermarsi che tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità (nel caso di specie non ravvisabili)”.

QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 28/11/2018

Rispetto principio rotazione

Domanda

Il nostro ente deve procedere con l'aggiudicazione del servizio di assistenza macchine d'ufficio e supporto tecnico. Il pregresso appalto, in prossimità di scadenza, triennale, è stato aggiudicato con una procedura aperta (una gara "vera e propria") che ha visto aggiudicarsi la ditta X.

Il RUP, anche per una particolare situazione di carenza di organico venutasi a creare ed altre difficoltà determinate dalla necessità di procedere con una serie di adempimenti, suggerisce ora – in luogo della gara "vera e propria" - l'espletamento di una procedura semplificata (biennale) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti. **Nella procedura ad inviti, il responsabile unico ritiene che non possa essere invitato anche il pregresso affidatario per la necessità di rispettare il principio di rotazione.**

Questa impostazione deve ritenersi corretta considerato che il pregresso affidatario in realtà si è aggiudicato una gara pubblica ed "escluderlo" per effetto della rotazione sembrerebbe una penalizzazione che neppure le linee guida ANAC n. 4 sembrano ammettere. E' possibile avere un riscontro sulla correttezza dell'impostazione del RUP?

Risposta

a cura di Stefano Usai

La questione dell'applicazione pratica della rotazione tra imprese, oggettivamente, nel nostro paese sta determinando un conflitto intenso a cui, anche i giudici, spesso non forniscono orientamenti totalmente convincenti.

Ulteriore questione, poi, è che all'interno della stazione appaltante il criterio della rotazione viene applicato in modo differente dai vari responsabili di servizio e RUP, con approcci spesso opposti.

Da qui, l'inevitabile constatazione che l'approccio a tale criterio debba avere un momento di "sintesi" di tipo generale all'interno dell'ente magari con una delibera giuntale (se si tratta di comuni) o un indirizzo generale avallato dal responsabile anticorruzione magari adottato in conferenza di servizi tra responsabili.

Fatta questa premessa, occorre focalizzarsi sulla esigenza sottesa alla rotazione. L'esigenza della rotazione si impone per evitare che chi sia stato parte di un contratto possa utilizzare quel "bagaglio" di conoscenze/esperienze" determinate dalla "contiguità" con la stazione appaltante nella fase di esecuzione.

Essere parte di un contratto, secondo la giurisprudenza e l'ANAC (con le linee guida n. 4), può generare rapporti particolari tra appaltatore e stazione appaltante (RUP e responsabile del servizio) che possono essere strumentalizzati per ottenere proroghe, rinnovi contrattuali ed altre opzioni non dovute (per legge) ed allo stesso modo possono "condizionare" la libera autonomia della stazione appaltante nel momento in cui questa si dispone a predisporre gli atti di gara.

Ad esempio, astraendo dal caso posto con la domanda, tale posizione di "vantaggio" (determinata dalle conoscenze acquisite in fase di esecuzione del contratto) potrebbero indurre, a fine contratto, il RUP a scegliere invece che una nuova procedura di gara (assolutamente asettica e libera) l'opzione del procedimento ad inviti (proprio per invitare, pur con adeguata motivazione, il pregresso affidatario).

Nelle linee guida n.4, l'ANAC associa l'esigenza di rispettare il criterio della rotazione a successione di appalti con "stessa" commessa (o commessa riconducibile allo stesso settore o allo stesso genere di servizi e, secondo la giurisprudenza, anche servizi "analoghi").

La rotazione, evidentemente, non si pone nel caso in cui il RUP opti per una procedura aperta. E' chiaro che non è possibile porre alcun limite alla partecipazione.

Più delicata è la questione della successione tra procedura aperta e procedura semplificata ad inviti.

In questo senso, nella relazione tecnica che accompagna le linee guida, l'ANAC puntualizza che – nonostante posizioni anche dottrinali diverse - *"si ritiene più coerente con l'essenza del principio (di rotazione) ammetterne l'applicabilità **anche a fronte di selezioni (a monte) rispettose dell'evidenza pubblica**. D'altra parte, come ha di recente osservato il Consiglio di Stato (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 4142 del 31 agosto 2017), il rischio di consolidamento di rendite di posizione, vuoi solo per ottenere proroghe, rinnovi o estensioni contrattuali, o anche - si potrebbe aggiungere - **per influenzare la predisposizione dei successivi atti di gara, è ipotizzabile pienamente anche in presenza di una selezione originaria che avvenga tramite procedura aperta**".*

In sostanza, secondo l'autorità anticorruzione al procedimento semplificato non può essere invitato il pregresso affidatario anche se questi si sia aggiudicato il precedente l'appalto (con ad oggetto la stessa commessa o commessa di settori analoghi) con un procedimento ad evidenza pubblica, salvo evidentemente una chiara ed esaustiva motivazione.

L'unica motivazione che appare realmente plausibile è quella della carenza nel mercato di potenziali contraenti, sempre che il RUP possa certificare l'espletamento di una gestione del precedente contratto in modo più che soddisfacente (non solo a regola d'arte) anche considerando la convenienza indiscutibile dell'offerta.

Si tratta però, e si ripete, di aspetti che devono trovare una uniforme applicazione all'interno della stazione appaltante per evitare disparità di trattamento grave tra i vari appaltatori.

Quesito del 05/12/2018

Iscrizione interna dei commissari

Domanda

Quali sono le modalità per l'iscrizione presso l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici dei commissari interni al comune?

Risposta

a cura di Enza Paglia

La risposta a questo quesito è disponibile in forma di file allegato in PDF scaricabile cliccando sul seguente link:

<http://www.publika.it/wp-content/uploads/2018/12/Iscrizione-interna-dei-commissari.pdf>

(il file è disponibile anche dall'archivio clienti del sito di Publika: archivio.publika.it)

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

IL PERIODO DI COMPORTO

di Davide D'Alfonso

L'importante statuizione del diritto, in capo al lavoratore, alla **conservazione** del posto quando sia colpito da uno o più eventi morbosi che lo costringano ad assentarsi per un tempo prolungato dal lavoro, discende dalla previsione contenuta *all'art. 2110 del Codice Civile*. Siamo al Libro V, titolato appunto *"Del lavoro"*, ed in particolare al secondo paragrafo della III Sezione, dedicata alla definizione delle norme che regolano il rapporto di lavoro.

Il Codice Civile rinvia per la specifica definizione della durata e delle condizioni del periodo di conservazione del posto alle *norme corporative*; esse sono oggi, ovviamente, abrogate e sostituite dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Per quanto attiene al nostro Comparto, oggi delle Funzioni Locali, il riferimento specifico è da ricercarsi *all'art. 36 del nuovo CCNL 21/05/2018*.

1. Disciplina generale.

Il dipendente *non in prova* che si assenti per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di **diciotto mesi**. Tale periodo si determina sia con riferimento ad un unico episodio morbo sia tenendo conto della somma di più distinti periodi di malattia, nel caso che si definisce di *eccessiva morbosità* del dipendente. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei **tre anni precedenti l'ultimo episodio morbo in corso**.

Il calcolo del periodo di comportamento segue perciò, in sostanza, quello che potremmo definire un meccanismo *"a scorrimento"*. Nel tenere il conteggio, cioè, occorre sempre aggiornare il calcolo retroagendo di 3 anni a partire dall'ultimo evento morbo comunicato dal dipendente.

Superato tale periodo, va detto, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un *ulteriore periodo di 18 mesi*, senza retribuzione, **in casi particolarmente gravi e come tali certificati**.

Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, però, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o anche su iniziativa di quest'ultimo, deve accertare le sue condizioni di salute per il tramite dell'*organo medico competente* (Commissione medica di verifica) ai sensi delle vigenti disposizioni, per stabilire la sussistenza di eventuali cause di *assoluta e permanente inidoneità psico-fisica* a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Ove tale fattispecie sia accertata l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso.

È bene notare che i periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti.

2. Il trattamento economico.

Il **trattamento economico** spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

1. **intera retribuzione mensile fissa e continuativa** con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, **per i primi 9 mesi** di assenza;
2. **90 %** della retribuzione **per i successivi 3 mesi** di assenza;
3. **50 %** della retribuzione **per gli ulteriori 6 mesi** del periodo di conservazione del posto.

I trattamenti accessori correlati alla *performance* dell'anno competono se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta durante le giornate eventualmente lavorate nell'anno, **secondo le previsioni del Contratto decentrato integrativo dell'Ente di appartenenza**.

3. Quali assenze computare.

Rientrano nel computo del periodo di comporta tutte le "normali" assenze per malattia, definite con la emissione del certificato medico relativo.

Sono **comprese** tra le assenze da computare:

- le infermità dipendenti da **causa di servizio** (per cui comunque spetta l'intera retribuzione);
- i **day-hospital** o macroattività in regime ospedaliero nonché il ricovero ospedaliero;
- le **visite specialistiche** (quest'ultime solo **se imputate a malattia**).

Sono invece **escluse**:

- le assenze dovute ad **infortunio sul lavoro** certificate dall'INAIL;
- le assenze dovute a **gravi patologie** che richiedono **terapie salvavita**: tra queste vanno *ricompresi*, in quanto **connessi alle gravi patologie**, i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o macroattività in regime ospedaliero, l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia), i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie, i giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie ("accertamenti ambulatoriali").

4. novità del nuovo CCNL.

Il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, all'**art. 35**, nel prevedere il nuovo *permesso* per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, stabilisce (commi 2 e 4) che ove il permesso *de quo* sia fruito ad ore, per *ogni periodo di 6 ore si determina il computo di un giorno* ai fini del periodo di comporta; **rientrano, inoltre, nel calcolo del periodo di comporta** i permessi fruiti per l'intera durata della giornata di lavoro.

5. La recente sentenza n. 20761/2018 della Corte di Cassazione. Alcune considerazioni.

La Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con la sentenza n. 20761 del 17 agosto scorso ha ribadito un fondamentale principio: la cessazione del rapporto di lavoro unilaterale da parte del datore di lavoro, motivata dal superamento del periodo di comportamento, **non è da considerarsi licenziamento disciplinare**, ma licenziamento per **giustificato motivo oggettivo**.

La differenza è tutt'altro che trascurabile, in quanto ben diversa è la *resistenza* giudiziale del giustificato motivo, vieppiù nella speciale condizione di *oggettività* evidenziata dalla Suprema Corte, rispetto al mero motivo disciplinare, in caso di ricorso presentato avverso il licenziamento da parte di un lavoratore.

Una volta riscontrato il superamento del limite massimo previsto per le assenze, chiarisce la Suprema Corte, il licenziamento per superamento del periodo di comportamento, ai sensi dell'art. 2110 c.c., costituisce una *fattispecie autonoma di licenziamento*, vale a dire una *situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo*.

Nell'art. 2110, comma 2, del C.C. si definisce, in sostanza, l'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale.

Proseguendo nell'esame del contenuto della sentenza ci pare opportuno, in questa sede, sottolineare alcuni aspetti:

- *in primis*, la Corte ribadisce il principio per cui **la conoscenza della norma è dovuta in capo ad ambo le parti**, ovvero **non compete al datore di lavoro alcuna comunicazione specifica e preventiva** che *allerti il dipendente* circa il raggiungimento del termine dei vari "scaglioni" del periodo di comportamento, o dell'approssimarsi della conclusione del periodo massimo di 18 mesi; né compete al datore di lavoro di "suggerire" al lavoratore il possibile ricorso alla fruizione dell'ulteriore periodo di 18 mesi non retribuiti previsti in caso di patologie gravi, di cui al comma 2 del sovra richiamato art. 21 del CCNL 06/07/1995;
- la Corte stabilisce, inoltre, che non merita accoglimento la pretesa del lavoratore di *rivedere il calcolo* del comportamento, il cui superamento ha ingenerato il licenziamento, prevedendo, *ex post*, l'inserimento nel periodo stesso di **giorni di ferie**, maturati e non goduti dallo stesso lavoratore, al fine di diminuire i giorni conteggiati; **le ferie possono "aiutare" ai fini di cui sopra, ma solo se richieste spontaneamente da lavoratore in tempo utile e prima del raggiungimento del termine dei 18 mesi** che ha procurato il licenziamento;
- la Corte ribadisce, infine, che nel calcolo del periodo di comportamento vanno **inclusi i giorni festivi** ricadenti durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico, operando *in difetto di prova contraria* (di cui è onerato il lavoratore), una presunzione di *continuità* in quei giorni dell'episodio morboso addotto dal lavoratore, quale causa dall'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta.

QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 29/11/2018

Incentivi funzioni tecniche e limiti salario accessorio

Domanda

Nel fondo delle risorse decentrate 2016 di questo ente sono state inserite, tra le risorse soggette al limite dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, quote per incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per € 28.000,00.

All'epoca, infatti, la magistratura contabile orientava i propri pareri in tal senso. Ora che l'interpretazione è cambiata ci si chiede se, ai fini del rispetto del limite del predetto art. 23, la somma di € 28.000,00 sia da escludere dall'ammontare complessivo del 2016, senza rideterminare il fondo 2016, ma dandone atto nella determinazione di costituzione del fondo 2018.

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

In riferimento al quesito esposto si rappresenta quanto segue.

Negli anni 2016 e 2017 le risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 dovevano essere indicate tra le risorse assoggettate a vincolo di contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente. Tale allocazione appare corretta, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte dei Conti depositati nell'anno 2017. Infatti la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 24/2017, aveva confermato quanto la stessa aveva chiarito con la precedente deliberazione 7/2017, che *«gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, costituiscono spese correnti, devono essere finanziati dal bilancio dell'ente e, pertanto, rientrano nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici»*.

Solo nel corrente anno, con la deliberazione N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: *«Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017»*. Tale posizione è stata inoltre recepita dalla contrattazione nazionale; le parti, con, con la dichiarazione congiunta n. 9, allegata al nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, hanno preso atto positivamente della pronuncia sopra richiamata, e con cui si chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Tale orientamento ha validità a decorrere dall'anno 2018, pertanto, le somme inserite sul fondo dell'anno 2016, devono essere correttamente assoggettate al tetto di spesa di cui all'art. 1 comma 236 della legge 208/2015.

Solo dall'anno 2018, gli incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016, potranno essere inseriti tra le risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. art. 67 comma 3 lettera c), non assoggettate al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

Quesito del 06/12/2018

Fondo risorse decentrate e accantonamento 0.20%

Domanda

Nel mio ente non è mai stato integrato il fondo per la quota dello 0,20 monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32 comma 7 CCNL 22/01/2004. Come devo agire a questo punto?

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

Proprio in tempi recenti, l'ARAN con parere CFL7/2018 ha suggerito la via da seguire agli enti che non avevano né stanziato né accantonato lo 0,20% del monte salari 2001.

Se le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziate dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.

In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell'ente nonché i revisori dei conti.

L'ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell'ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.

Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

Per il rispetto dei vincoli normativi relativi al salario accessorio, introdotti già dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, a nostro avviso probabilmente occorrerà anche operare un ricalcolo dei fondi dall'anno 2010 in poi.

AREA SERVIZI AL CITTADINO**Demografici, Attività Produttive e PL**

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

Approfondimento**L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA:
CASI PRATICI***di Martino Conforti*

In questo intervento viene approfondito il tema relativo ai requisiti per l'iscrizione in anagrafe dei cittadini comunitari.

Passeremo in rassegna i singoli casi di iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, nel tentativo di fare chiarezza su un argomento spesso oggetto di numerosi dubbi da parte degli operatori dei servizi demografici. A seguito dell'emanazione del D.lgs. 30/2007, in attuazione di una direttiva europea, le cose sono cambiate profondamente nella pratica quotidiana dell'ufficiale di Anagrafe.

Non è sempre semplice infatti districarsi tra le diverse le norme e circolari ministeriali che si sono succedute nel tempo, al fine di regolare le diverse casistiche di iscrizione anagrafica di tali cittadini.

1. L'iscrizione dei Cittadini UE che provengono da altro comune italiano

Cerchiamo in avvio di inquadrare correttamente le modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari provenienti da altro comune, per sgomberare il campo da eventuali dubbi a riguardo.

L'anagrafe è formata da un'unica banca dati nazionale, contenente tutte le persone iscritte sul territorio italiano. Con il subentro ad ANPR (l'anagrafe nazionale della popolazione residente) questo concetto (previsto dal DPR 126/2015 e attualmente in fase di realizzazione) diverrà effettivo per tutti i comuni. Infatti il cambio di abitazione da un comune all'altro è una variazione anagrafica (una sorta di cambio di indirizzo) e non più una iscrizione, nel senso in cui si intendeva in passato. Molti diritti infatti si acquisiscono con l'iscrizione nell'anagrafe di un qualsiasi comune sul territorio italiano. Pertanto il cittadino comunitario che si trasferisce in Italia dall'estero è soggetto alla dimostrazione dei requisiti previsti (lavoro, risorse e assicurazione sanitaria, etc.) unicamente nel momento in cui sposta la sua residenza in Italia dall'estero. Per eventuali successivi spostamenti da comune a comune, essendo già residente in Italia, non deve dimostrare nuovamente i requisiti.

Quindi il cittadino, ai fini della variazione anagrafica, non avrà l'obbligo di dimostrare i requisiti previsti dal D.lgs. 30/2007. Questi requisiti dovranno essere dimostrati solo in caso di trasferimento dall'estero o a per ricomparsa a seguito di cancellazione per irreperibilità.

2. Eventuali verifiche

Ovviamente l'ufficiale di anagrafe potrebbe provvedere a verificare il possesso dei requisiti (in questo caso, come in quello nel quale il cittadino UE viene raggiunto da un familiare che chiede l'iscrizione anagrafica), ma, in questo caso, se il cittadino comunitario non riesce a fornirne la dimostrazione, l'unica possibilità sarebbe (da parte del Sindaco) una segnalazione al Prefetto, che è la sola autorità competente (con il Ministro dell'Interno) per l'adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano.

Peraltro in seguito ad un simile provvedimento l'ufficiale d'anagrafe dovrebbe provvedere a cancellare il cittadino comunitario (come previsto dall'art. 18 D. Lgs. 30/2007).

3. Rilascio attestato di soggiorno

Differente è l'ipotesi in cui il cittadino UE, già iscritto in anagrafe in un comune italiano, faccia richiesta per il rilascio dell'attestato di soggiorno o di soggiorno permanente: per ottenerlo dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti, permanendo comunque il suo diritto di mantenere l'iscrizione anagrafica.

4. Casi pratici di iscrizione dei cittadini comunitari

Ma veniamo ad analizzare le varie casistiche previste dal D.lgs. 30/2007 e dalle circolari esplicative emanate dal Ministero dell'Interno.

In questo intervento passeremo in rassegna i quattro casi che si presentano con maggiore frequenza negli uffici anagrafe: iscrizione del lavoratore subordinato ed autonomo e dei suoi familiari, oltre alla cosiddetta residenza elettiva o ad "altro titolo" che dir si voglia.

4.1 Lavoratore subordinato

Per l'iscrizione, in questo caso, i documenti richiesti (uno dei seguenti in alternativa) sono:

- ultima busta paga;
- ricevuta di versamento dei contributi all'INPS;
- contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL;
- comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego;
- ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro;
- preventiva comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro.

4.2 Lavoratore autonomo

I documenti richiesti (uno dei seguenti in alternativa) sono:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane o attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate per il caso del lavoratore autonomo con partita IVA;
- ricevuta di iscrizione all'Albo libero professionale o attestazione dell'albo o attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate per il libero professionista con partita Iva iscritto negli albi professionali;

- attestazione di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate per il caso del libero professionista con partita Iva per il quale non è prevista l'iscrizione negli albi professionali.

4.3 Familiare di lavoratore avente autonomo diritto di soggiorno

I documenti richiesti sono:

- Documento che attesti la qualità di familiare e qualora richiesto di familiare a carico
- Attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione

Occorre precisare a proposito che il D.lgs. 30/2007 definisce **familiari**:

1. il coniuge;
2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner ;
4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;

4.4 Cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo

I documenti richiesti sono:

- assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale
- disponibilità di risorse economiche (anche fornite da terzi) sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri reddituali applicabili ai cittadini extracomunitari in base al D.lgs. 286/98, documentabili anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fidejussione bancaria, etc.

QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 30/11/2018

Accertamento anagrafico e preavviso rigetto

Domanda

A seguito di una istanza di trasferimento di residenza da un altro comune, gli accertamenti relativi alla dimora abituale effettuati dalla Polizia locale sono risultati negativi. Abbiamo inviato la raccomandata con il preavviso di rigetto all'indirizzo dichiarato, ma la stessa è attualmente in giacenza presso le Poste. A questo punto ci chiediamo qual è la data esatta dalla quale fare decorrere il termine di dieci giorni per presentare le osservazioni da parte dell'interessato?

Risposta

a cura di Martino Conforti

L'art. 10-bis ha introdotto il preavviso di rigetto nell'ambito delle norme sul procedimento amministrativo come strumento di partecipazione del cittadino al procedimento stesso, al fine di ridurre i contenziosi nelle fasi successive all'adozione di provvedimenti negativi da parte della Pubblica Amministrazione.

L'ufficiale di anagrafe, come nel caso descritto nel quesito, comunica, prima dell'adozione del provvedimento negativo agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Segnaliamo che nel caso del procedimento di iscrizione anagrafica, è necessario effettuare tale comunicazione prima del decorso dei 45 giorni dalla data dell'istanza, che porterebbero in ogni caso alla formazione del silenzio-assenso.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione deve essere inviata all'indirizzo presso il quale è stata dichiarata la residenza oppure, in alternativa, all'indirizzo indicato dal cittadino nella sezione recapiti dell'apposito modulo ministeriale (se compilata).

Riguardo l'oggetto specifico del quesito, ovvero la data da prendere come riferimento per la decorrenza del termine di 10 giorni, possiamo notare quanto segue.

Per le raccomandate la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro. In questo caso l'originale viene rinviato al mittente con l'indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.

Il termine di 10 giorni previsto dalla norma inizierà pertanto a decorrere a partire dal trentesimo giorno di giacenza.

Si ricorda che la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra citato.

Quesito del 07/12/2018

Doppia iscrizione anagrafica

Domanda

Un nostro cittadino ha chiesto la residenza in un altro comune nel corso del 2017. Il comune in questione ha inviato la richiesta di cancellazione anagrafica ad un indirizzo di posta elettronica certificato sbagliato e pertanto la stessa non ci è mai arrivata. Decorso il termine di 45 giorni ha comunque definito l'iscrizione anagrafica senza che gli fosse pervenuta la cancellazione anagrafica da parte nostra.

Solo ora il comune si è accorto dell'errore e ci ha ritrasmesso all'indirizzo pec corretto il modello APR4 relativo alla pratica migratoria del 2017, chiedendo la cancellazione della persona. Quindi risulta che il cittadino in questione ha una doppia iscrizione anagrafica che si è protratta per più di un anno. Quello che ci chiediamo è come procedere: dobbiamo cancellare il cittadino per emigrazione nell'altro comune oppure per altri motivi, specificando la doppia iscrizione, e qual è la data di decorrenza della cancellazione? In genere per le pratiche di emigrazione non vengono effettuati accertamenti della dimora abituale, in questo caso è meglio procedere tramite la polizia locale?

Risposta

a cura di Martino Conforti

Indubbiamente in questa situazione l'errore è stato commesso dal nuovo comune di residenza, ma, in generale, è un caso che può presentarsi con una certa frequenza (in realtà succede più spesso con i cittadini stranieri).

Queste situazioni dovrebbero essere superate con il subentro in ANPR, l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Tra comuni subentrati infatti le pratiche migratorie del tipo descritto nel quesito non esistono più. È il comune di nuova iscrizione che effettua la variazione, come fosse un cambio di indirizzo, mentre il comune di emigrazione riceve una notifica dal sistema ANPR.

Venendo al caso concreto credo sia opportuno, a più di un anno di distanza, verificare che la situazione reale sia effettivamente quella descritta, pertanto io predisporrei un accertamento della dimora abituale da parte della PL, prima di provvedere.

Se l'accertamento confermerà quanto descritto, secondo il mio parere, il vostro comune, avendo acquisito la documentazione giustificativa ad hoc, oltre alla richiesta dell'altro comune, ed avendo preso atto della situazione attuale, procederà alla cancellazione per accertata doppia iscrizione "ora per allora", per cui la decorrenza sarà retroattiva (deve coincidere con quella di iscrizione nell'altro comune).

La cancellazione verrà effettuata con provvedimento "per altri motivi" (doppia iscrizione).



La nuova realtà del mondo di Publika

PUBLIKA STP

Cos'è una STP?

È una società che ha per oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati.

Perché una STP?

Per poter offrire **in modo diretto** tutti quei servizi compresi in attività professionali protette.

Publika Società tra Professionisti

Publika è attiva da 10 anni nel mondo degli Enti Locali e della pubblica amministrazione con le diverse società Publika S.r.l., Publika Servizi S.r.l. ed oggi anche **Publika STP S.r.l.**, l'ultimo soggetto costituito appositamente per il servizio di elaborazione buste paga e il cui amministratore e legale rappresentante esercita l'attività professionale di dottore commercialista. La creazione di un **unico gruppo** e l'**iscrizione** della nuova società Publika STP S.r.l. all'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** (Mantova) costituisce un ulteriore garanzia di affidabilità, professionalità e correttezza del servizio già svolto nei 10 anni precedenti da Publika S.r.l. nella collaborazione con professionisti esterni.

PUBLIKA STP

un professionista al tuo servizio!

SERVICE BUSTE PAGA

Si tratta di un servizio completo svolto con professionalità e attenzione nel rispetto delle norme di natura **fiscale** e **previdenziale** ma anche di natura **giuridica**. L'attività è infatti affiancata da un servizio di supporto per la risoluzione dei quesiti quotidiani su tutte le prospettive relative al lavoro dipendente, anche per quanto riguarda il conteggio delle spese di personale, le possibilità di assunzione, la costituzione e l'utilizzo del salario accessorio.

Nei **dieci anni di attività** il team interno a Publika si è progressivamente ampliato fino a una **decina di operatori**. Oltre ad essi, ed oltre all'assistenza di un consulente così come prevede la normativa vigente per l'elaborazione delle buste paga, Publika si avvale del supporto di altri collaboratori di alta qualificazione professionale in materia di gestione e organizzazione del personale degli enti locali tra cui il **Dott. Gianluca Bertagna**, docente in corsi di formazione, componente di nuclei di valutazione, autore di pubblicazioni, collaboratore de Il Quotidiano degli Enti Locali e de Il Sole 24 Ore.

Gli stessi collaboratori contribuiscono inoltre a sviluppare la **rivista Personale News** edita da Publika.

La loro puntuale preparazione spazia in ogni ambito e ci permette di offrire agli Enti Locali un servizio completo in molti settori:

- consulenza economico-giuridico sulle risorse umane;
- elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi;
- nuclei di valutazione;
- corsi di formazione residenziali e convegni;
- contabilità finanziaria ed economica, controllo di gestione;
- gestione contabile e organizzativa delle Istituzioni per i servizi alla persona;
- riviste di aggiornamento in materia contabile, fiscale, tributaria, personale.

Per informazioni compila e invia il modulo disponibile alla pagina seguente

SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER GESTIONE DEL PERSONALE E BUSTE PAGA

Il servizio di elaborazione degli stipendi e delle pratiche previdenziali, ha un ruolo sempre più centrale nell'organizzazione degli enti locali. Publika STP è in grado di fornire un supporto a 360 gradi sulle tematiche della gestione del personale, con un servizio che spazia dalla formazione all'elaborazione dei cedolini.

Tutti i collaboratori di Publika Servizi hanno un'esperienza pluriennale e sono coordinati dal dott. Gianluca Bertagna. Questa, in sintesi, la nostra proposta:

PERSONALMEnte – PAGHE INTERNE

Servizio di assistenza e supporto – tutoring

In questo caso l'ente sceglie di gestire l'elaborazione degli stipendi internamente.

Publika Servizi è in grado di affiancare l'ente in questo modo:

- supporto telefonico e via e-mail sulle problematiche quotidiane;
- corsi di formazione specifici sulle materie del personale;
- attività di tutoring e di formazione continua.

Service PAGHE ESTERNALIZZATE

Servizio completo

Nella versione **service** L'ente decide di esternalizzare completamente il servizio di elaborazione delle buste paga e delle pratiche previdenziali.

Publika Servizi offre:

- servizio completo di elaborazione dei cedolini, con stampe riassuntive e adempimenti periodici (CUD, 770, Conto annuale, ecc...);
- servizio completo di predisposizione **modelli PA04, PASSWEB, pratiche di pensione, TFR, ecc...**

Scontistica sui corsi di formazione

L'abbonamento al servizio PersonalMEnte dà diritto ad una scontistica specifica sui corsi di formazione in ambito contabile-fiscale organizzati da Publika S.r.l.

Coordinatore del Progetto: Dott. Gianluca Bertagna

È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. Autore di varie pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È inoltre membro di nuclei di valutazione

Modulo richiesta informazioni

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi o per richiedere un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente scheda e ad inviarla via **fax al numero 0376 1582208** oppure via **email a info@publikaservizi.it**.

ENTE	NOME E COGNOME
TELEFONO	E-MAIL
NUMERO DIPENDENTI	NUMERO AMMINISTRATORI
NOTE	

Modulo richiesta informazioni



Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Paini

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe Debenedetto, Marco Terzi, Stefano Usai, Davide D'Alfonso, Luca Alviggi, Enza Paglia

Segreteria di redazione: Dott. Marco Paini, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102
Sito internet: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.